

# *Pro Bono in-house lawyers*



(freshidea - stock.adobe.com)

***Pro bono* legal activities project: context analysis and suggestions for implementation by in-house lawyers within the framework of corporate sustainability initiatives**

**TUTOR  
BRUNO BARACCHINI  
TEAM**

**ENRICO CORDUAS**

**FABIO LOLLOBRIGIDA (ENI)**

**ANNA MANDINO**

**ILENIA MAURO**

**LISA RANCITELLI**

## Executive Summary

The growing resource consumption, poverty, inequalities and the need to safeguard the planet are the greatest global challenges of today, which led the United Nations to adopt the 2030 Agenda for Sustainable Development with its 17 goals (**Sustainable Development Goals** - "SDGs").

In addition to inspiring individuals, the United Nations SDGs provide a universal framework for companies that want to achieve long-term goals. **Large companies** such as Eni and Enel have long since integrated various SDGs into their business strategies and **today have the opportunity to expand their sustainability goals together with their people, starting with internal lawyers.**

Indeed, **in-house lawyers** can help the most vulnerable people, offering them support in the protection of their rights and social inclusion as well as providing them with legal assistance and advice, voluntarily and free of charge, according to the "**pro bono**" model, widely spread in the Anglo-Saxon world. This activity, **if favored and sponsored by the company, can be much more effective than individual initiatives.**

Actually, it is disputed that in-house lawyers, as such, are allowed to carry out *pro bono* legal activities on their own. Indeed, laws governing the legal profession reserve certain activities to those enrolled in the register of lawyers and set **some restrictions on the legal activity of in-house lawyers.**

In our research, after an **overview of pro bono legal activities in different jurisdictions**, we focus on how such activities are **developing in Italy** and we analyze the Italian legal profession law, in order to assess how in-house lawyers can legitimately carry out *pro bono* legal activities.

In the absence of both clear rules on this matter and of any direction from the Bar Association, **we propose an interpretation of the law that would allow in-house lawyers to carry out some activities on their own**, mainly research and training, and **other activities**, namely legal advice and assistance, **together with external lawyers** enrolled in the register. These could also be **retired colleagues**, who are allowed to enroll once they are no more employed by the company.

Hence, we identify the concrete ways in which in-house lawyers can do *pro bono* activities and **we outline a step-up Project to implement corporate pro bono programs** of increasing complexity, inspired also by experiences of the so-called "competent volunteering". The final goal, once we build an adequate expertise, is **to export the "In-house lawyers pro bono" model to other countries, to other company functions** (e.g. for tax or technical matters) as well as externally, collaborating **with other companies or groups.**

A corporate **pro bono program is good for everyone**: for the weakest **people of the communities** where the company operates, who receive concrete help, for the **employees**, who enrich their skills and experiences, and for the **company**, which improves its sustainability performance. The **collaboration with external lawyers and retired colleagues** could also help to **spread a pro bono attitude outside the company**, further disseminating a supportive and inclusive approach towards the disadvantaged.

<b>Abstract</b> .....	<b>4</b>
<b>1. Introduzione</b> .....	<b>5</b>
<b>1.1 I Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite</b> .....	<b>6</b>
<b>1.2 I Sustainable Development Goals di Eni ed Enel</b> .....	<b>7</b>
<b>1.3 Il contributo dei legali <i>in-house</i></b> .....	<b>8</b>
<b>1.4 Il progetto</b> .....	<b>8</b>
<b>2.1 L'accesso alla giustizia e l'attività legale <i>pro bono</i></b> .....	<b>9</b>
<b>2.2 L'istituto del gratuito patrocinio nell'ordinamento italiano</b> .....	<b>10</b>
<b>3.1 Attività <i>pro bono</i> svolta da avvocati iscritti negli albi professionali</b> .....	<b>12</b>
<b>3.2 Sviluppo delle attività <i>pro bono</i> in Italia: il ruolo delle associazioni</b> .....	<b>13</b>
<b>3.3 Attività <i>pro bono</i> svolta da legali <i>in-house</i> all'estero e in Italia</b> .....	<b>16</b>
<b>4. Inquadramento dell'attività legale <i>pro bono</i> nell'ordinamento italiano</b> .....	<b>18</b>
<b>4.1 I riferimenti normativi: la Legge Professionale e condizioni per la prestazione di attività legali in favore di terzi (c.d. legali del libero foro) o delle aziende di appartenenza (c.d. legali <i>in-house</i>).</b> .....	<b>19</b>
<b>4.2 Considerazioni relative a tipologie di consulenza, soggetti abilitati e vincoli</b> .....	<b>22</b>
<b>4.3 Eventuale quesito da formulare al CNF o ai Consigli degli Ordini di appartenenza</b> .....	<b>23</b>
<b>4.4 Tentativo di superamento interpretativo</b> .....	<b>24</b>
<b>4.5 Proposte operative</b> .....	<b>25</b>
<b>4.6 I dipendenti in quiescenza: inclusività e patto generazionale</b> .....	<b>26</b>
<b>5. Linee guida per l'attuazione del progetto "<i>In-house pro bono</i>"</b> .....	<b>27</b>
<b>6. Vantaggi e benefici</b> .....	<b>30</b>
<b>6.1 I vantaggi per l'azienda promotrice del programma <i>pro bono</i></b> .....	<b>30</b>
<b>6.2. I vantaggi per la comunità</b> .....	<b>32</b>
<b>6.3 I vantaggi per il legale <i>in-house</i></b> .....	<b>33</b>

## **Abstract**

Il crescente consumo delle risorse, la povertà, le diseguaglianze e la necessità di salvaguardare il pianeta costituiscono oggi la più grande sfida globale, che ha portato le Nazioni Unite all'adozione dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, articolata in 17 obiettivi (*Sustainable Development Goals* – “SDGs”).

Oltre a ispirare i singoli individui, gli SDGs delle Nazioni Unite costituiscono un quadro di riferimento universale per le aziende che vogliono realizzare obiettivi di lungo periodo. Grandi realtà aziendali come Eni ed Enel hanno già da tempo integrato diversi SDG nelle proprie strategie di *business* e hanno oggi l'opportunità di ampliare i propri obiettivi di sostenibilità con la collaborazione delle proprie persone, a cominciare dai legali interni.

I legali *in-house*, infatti, hanno le competenze per offrire ai più svantaggiati un prezioso supporto nella tutela dei diritti e nell'inclusione sociale, fornendo loro assistenza e consulenza legale, in forma volontaria e gratuita, secondo il modello “*pro bono*”, ampiamente diffuso nel mondo anglosassone. Tale attività, se favorita e patrocinata dall'azienda, può risultare molto più efficace e incisiva che se lasciata all'iniziativa dei singoli.

Peraltro, è dubbio che i singoli legali *in-house* possano svolgere autonomamente e individualmente attività legale *pro bono*. La legge che disciplina la professione forense, infatti, riserva alcune attività agli avvocati iscritti all'albo e pone dei vincoli all'attività legale svolta dai lavoratori dipendenti.

Nel presente lavoro, dopo una ricognizione delle esperienze di attività legali *pro bono* in diversi ordinamenti e delle modalità con cui tali attività si stanno sviluppando anche in Italia, si analizza la legge professionale forense per individuare i limiti e le modalità con le quali i legali *in-house* possano svolgere attività legali *pro bono*.

In assenza di una disciplina della materia, nonché di un orientamento specifico del Consiglio Nazionale Forense, si propone una possibile interpretazione della normativa che consentirebbe ai legali *in-house* di svolgere in autonomia alcune attività, prevalentemente di ricerca e formazione, e altre attività, di consulenza e assistenza, in collaborazione con avvocati esterni iscritti all'albo – che potrebbero anche essere ex dipendenti in quiescenza.

Sono quindi state individuate le modalità concrete e un'ipotesi di Progetto per implementare da subito programmi aziendali di attività legale *pro bono* in maniera graduale e con complessità crescente, prendendo spunto anche da iniziative nel campo del c.d. “volontariato di competenza”, con l'obiettivo, una volta consolidata l'esperienza, di esportare il modello “*Legali in-house pro bono*” in altre *Country*, in altre funzioni aziendali (ad es. in ambito fiscale o tecnico) e anche esternamente, in collaborazione con altre società o Gruppi.

Un programma *pro bono* aziendale fa bene a tutti: ai soggetti più deboli delle comunità in cui opera l'azienda, che ricevono un aiuto concreto, ai dipendenti, che arricchiscono le proprie competenze ed esperienze, e all'azienda, che migliora la propria *performance* di sostenibilità.



*(mission di Eni sulla sostenibilità)*

# Sostenibilità

Insieme, con il nostro impegno, puntiamo a un progresso sostenibile, per rendere la nostra azienda e le comunità in cui opera più ricche, inclusive e resilienti, senza lasciare indietro nessuno.

*(mission di Enel sulla sostenibilità)*

*Del pari la gente non sa bene che, in ogni caso, così i litiganti come delinquenti sono dei bisognosi; e il bisogno, prima di assistenza tecnica, è di assistenza morale. La posizione tanto del litigante quanto del delinquente è del nemico; il suo bisogno essenziale è di amicizia. Così si spiega il singolare nome di <<avvocato>>, il quale non allude all'oggetto della prestazione ma ad una chiamata: ad-vocatus, chiamato in aiuto. Perciò l'opera dell'avvocato, prima di essere tecnica, si svolge nel campo morale. In ciò sta la ragione, per non dire la radice della difficoltà, del pericolo, del disfavore e della nobiltà dell'avvocatura.*

F. Carnelutti, *Avvocato e procuratore*, in *Enc. Diritto*, Milano, 1959.

## 1. Introduzione

Il mondo di oggi affronta la sfida posta dallo sviluppo sostenibile, che racchiude in sé la necessità di operare profonde trasformazioni della realtà in cui viviamo, per **stradicare povertà e diseguaglianze, salvaguardare il pianeta e assicurare pace e prosperità per tutti gli esseri umani**. L'obiettivo è assai sfidante, in un contesto sociale in cui la disuguaglianza è in crescita, ci sono enormi differenze per ciò che concerne opportunità, ricchezza e potere e l'impatto negativo derivante dal degrado delle risorse naturali è evidente, anche con forti ripercussioni sulla salute umana.

### 1.1 I *Sustainable Development Goals* delle Nazioni Unite

In tale contesto, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 ha adottato la risoluzione *"Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile"*, definendo un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità, per rafforzare la pace universale e realizzare una maggiore libertà, sradicando la povertà in tutte le sue forme e dimensioni.

Gli obiettivi dell'Agenda sono di porre fine alla povertà e alla fame in ogni luogo; di combattere le diseguaglianze all'interno e fra le nazioni; di costruire società pacifiche, giuste e inclusive; di proteggere i diritti umani e promuovere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne e delle ragazze; di assicurare la salvaguardia duratura del pianeta e delle sue risorse naturali; di creare le condizioni per una crescita economica sostenibile, inclusiva e duratura, per una prosperità condivisa e un lavoro dignitoso per tutti, senza lasciare indietro nessuno e supportando i più deboli.

Tali obiettivi sono declinati in 17 “SDGs” (*Sustainable Development Goals*) con 169 traguardi ad essi associati. Oltre a essere fonte di ispirazione per i singoli individui, gli SDG delle Nazioni Unite oggi costituiscono un quadro di riferimento universale per le aziende, nel quale inquadrare la comunicazione delle proprie *performance*, la definizione di obiettivi e azioni, il coinvolgimento dei diversi *stakeholder* e accedere a nuove opportunità di mercato.

## **1.2 I Sustainable Development Goals di Eni ed Enel**

La sostenibilità è integrata in tutte le attività di Eni e ne costituisce un elemento essenziale. La nuova *mission* (rappresentata sul frontespizio) rappresenta in maniera più esplicita il cammino che Eni ha intrapreso per rispondere alle sfide universali, contribuendo al raggiungimento degli SDG che l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha fissato al fine di indirizzare chiaramente le azioni che tutti gli attori devono intraprendere. I valori che ispirano la *mission* di Eni si riflettono nel modello di *business*, basato sui tre pilastri della neutralità carbonica nel lungo termine, dell’eccellenza operativa e della promozione delle alleanze per lo sviluppo locale. I principi SDGs sono alla base del modello di *business* dell’azienda che guida l’integrazione della sostenibilità in tutte le sue attività: dalla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra al rispetto per l’ambiente, dai diritti umani alla formazione delle persone, dalla promozione dello sviluppo locale all’accesso all’energia. Eni fonda il proprio lavoro sulla pari dignità delle persone, riconoscendo la diversità come risorsa fondamentale per lo sviluppo dell’umanità, mettendo in atto iniziative di volontariato e progetti tesi alla promozione della dignità delle persone e alla creazione di valore condiviso.

Anche Enel, già dal 2015, ha adottato un modello di *business* sostenibile e integrato, che ha consentito di cogliere le opportunità nel settore energetico legate ai *trend* globali della decarbonizzazione e dell’elettrificazione, e di posizionarsi tra i *leader* della transizione energetica. La strategia 2020-2022 di Enel mira al raggiungimento degli SDG lungo l’intera catena del valore, ponendo al centro l’SDG 13 (Lotta al cambiamento climatico) e focalizzandosi in particolare sull’SDG 7 (Energia pulita e accessibile), l’SDG 9 (Industria, innovazione e infrastrutture) e l’SDG 11 (Città e comunità sostenibili). Inoltre, il ruolo centrale attribuito alle persone nella creazione di valore sostenibile nel lungo periodo prevede il coinvolgimento delle persone all’interno dell’azienda e il coinvolgimento delle comunità locali. Tale ultimo aspetto, in particolare, rileva ai fini del raggiungimento dell’SDG 4 (Istruzione di qualità) e dell’SDG 8 (Equa occupazione e crescita economica). Enel promuove inoltre iniziative di solidarietà e volontariato tramite Enel Cuore Onlus (“Enel Cuore”) e i programmi di volontariato aziendale.

### 1.3 Il contributo dei legali *in-house*

Ai fini del presente lavoro, assumono particolare rilievo l'obiettivo 16.3 dell'SDG 16, relativo alla promozione dello stato di diritto a livello nazionale e internazionale e garanzia di un pari accesso alla giustizia per tutti, nonché, più in generale, l'SDG 10 (Ridurre la disuguaglianza).

Ed è in questa dimensione che è possibile inquadrare il fenomeno dell'assistenza legale *pro bono*: come **massima espressione della funzione di risposta a un bisogno della persona, come strumento di sviluppo della capacità relazionale delle comunità e di fiducia in se stesse e nella gestione delle criticità della realtà quotidiana.**

**Anche il legale *in-house* può, anzi deve, contribuire al raggiungimento dei *goal* dell'Agenda 2030** e, per quanto riguarda l'accesso alla giustizia e la riduzione della disuguaglianza, può farlo mediante lo svolgimento di attività di consulenza legale gratuita nelle forme del *pro bono publico*. Queste attività possono, inoltre, essere rafforzate dal supporto dell'azienda di appartenenza, che può avviare programmi di *in-house pro bono* nel quadro delle proprie iniziative di sostenibilità, con impatti tanto in termini di creazione di valore interno all'azienda stessa, quanto per i soggetti esterni beneficiari.

Innanzitutto, mettere a disposizione le competenze specialistiche interne all'azienda mediante l'istituzione di progetti di volontariato legale è manifestazione della responsabilità etica e professionale individuale che ogni legale ha di garantire la parità di accesso alla giustizia. Inoltre, nell'ambito dei principi della cd. *Corporate Social Responsibility* ("CSR"), considerata come uno degli strumenti strategici per realizzare una società più competitiva e socialmente coesa e per modernizzare e rafforzare il modello sociale europeo, la realizzazione di un programma *pro bono* interno all'azienda consente al *team* legale di prestare assistenza a individui e organizzazioni, fornendo servizi legali gratuiti ai beneficiari del programma CSR dell'organizzazione aziendale. In tal modo, **il contributo del *team* legale interno agli obiettivi di CSR dell'azienda rafforza e funge da chiara dimostrazione dei valori perseguiti dall'ente di appartenenza.** Ancora, gli stessi partecipanti al programma di *in-house pro bono* avrebbero l'opportunità di sviluppare e approfondire le proprie capacità e competenze professionali, anche in ambiti differenti dallo specifico settore di attività in cui si trovano attualmente impiegati, favorendo e rafforzando, così, anche la relazione tra i componenti del *team* legale stesso.

### 1.4 Il progetto

Nel contesto sopra delineato, seppur sinteticamente, si inquadra l'obiettivo finale di questo approfondimento: proporre **l'implementazione in azienda di un progetto pilota di attività *in-house pro bono*** che, muovendo da un'iniziale azione di raccordo con le principali reti esistenti di avvocati *pro bono* in Italia, si sviluppi, attraverso un *iter* graduale, verso forme più avanzate e integrate di volontariato aziendale, anche mediante la



collaborazione con strutture interne di volontariato o beneficenza (come Enel Cuore ed Eni Foundation), che possano costituire un modello da esportare in altre grandi aziende.

Preliminarmente, per verificare la fattibilità del progetto, è necessario approfondire le problematiche applicative connesse al vincolo di esclusività gravante sui legali *in-house*.

Una volta chiarito il possibile ambito di attività che possono essere svolte *pro bono* dai legali *in-house*, si procederà a definire i dettagli necessari per realizzare il progetto pilota, che, come si spiegherà meglio nel prosieguo, richiede di: (i) individuare le competenze presenti in azienda e i legali *in-house* potenzialmente interessati; (ii) stabilire i criteri e le modalità di svolgimento dell'attività *pro bono*, con particolare riferimento al profilo della responsabilità ed assicurazione professionale; (iii) predisporre una rendicontazione dettagliata delle attività rese, mediante l'elaborazione di *report* periodici, anche ai fini di rendicontazione finanziaria e di bilancio.

Per rendere effettivo il nostro impegno e implementabile il progetto, analizzate in questa prima fase l'assetto normativo applicabile agli *in-house legal counsel*, si procederà con l'elaborazione di una procedura interna che racchiuda le regole operative del progetto.

## 2. L'attività legale *pro bono*

### 2.1 L'accesso alla giustizia e l'attività legale *pro bono*

Nella società odierna, caratterizzata da differenze sociali, culturali ed economiche, acuitesi recentemente dal protrarsi dell'emergenza pandemica, notevole rilevanza assume il tema dell'accesso alla giustizia. **Ogni professionista legale deve sentirsi direttamente coinvolto nel lavorare per potenziare l'accesso alla giustizia per tutti** e, soprattutto, per i più deboli, comunicando valore e affidabilità nel potenziale "cliente".

L'accresciuta sensibilità del mondo legale verso temi sociali è recentemente dimostrata, tra l'altro, dall'impegno assunto da molti studi legali, nazionali e internazionali, verso progetti di solidarietà, che si sostanziano nel fornire assistenza legale *pro bono* in favore di soggetti particolarmente svantaggiati o di associazioni senza scopo di lucro. Inoltre, negli ultimi anni, sono state costituite vere e proprie reti di avvocati che, per il tramite di specifiche associazioni, mettono il loro tempo e il loro lavoro a disposizione della società<sup>1</sup>.

È bene evidenziare, tuttavia, che **l'attività legale *pro bono* manca, ad oggi, di una cornice normativa di riferimento nell'ordinamento nazionale**. In generale, il termine "*pro bono*" deriva dall'espressione latina *pro*

---

<sup>1</sup> Sul punto, tra gli altri, si v. A. RANALLI, *La sostenibilità si fa largo negli studi legali italiani*, in *Italia Oggi*, n. 272, 2019, p. 62; V. MAGLIONE, *Per l'assistenza legale gratuita una rete di 500 avvocati ed enti*, in *ilsole24ore*, 5 novembre 2019 (consultabile su <https://www.ilsole24ore.com/art/per-l-assistenza-legale-gratuita-rete-500-avvocati-ed-enti-ACIkXv>).

*bono publico*, ossia attività svolta per il bene comune; mentre, nel contesto giuridico, esso significa **rendere servizi legali gratuiti, su base volontaria e non discriminatoria, a coloro ai quali sarebbe altrimenti precluso un accesso alla giustizia e alla rappresentanza legale**, anche a fronte di tematiche che possono assurgere a questioni di rilevante interesse pubblico<sup>2</sup>.

L'attività è generalmente resa in favore di singoli individui o di associazioni senza scopo di lucro, direttamente o per il tramite delle cd. "*legal clinics*" e può o meno includere l'assistenza in giudizio. A tale ultimo proposito, è utile **distinguere tra attività di consulenza legale** – che include, a titolo esemplificativo, rendere pareri, eseguire ricerche giuridiche e compiere attività formativa su specifici aspetti del diritto – e **attività di assistenza e rappresentanza in giudizio**. In ogni caso, l'assistenza e la consulenza legale *pro bono* sono rese dal professionista sotto la propria responsabilità, in ottemperanza agli obblighi di legge, regolamenti e norme deontologiche, in ciò rappresentando estrinsecazione della funzione sociale esercitata dall'Avvocatura in Italia ed espressamente riconosciuta ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la disciplina dell'ordinamento forense.

A tali doveri si affiancano quelli di una gestione umana e personale del cliente *pro bono*, trattandosi, nella generalità dei casi, di persone in condizione di particolare vulnerabilità. Ciò è particolarmente vero nel caso di persone provenienti da contesti culturali e linguistici diversi, rispetto ai quali il legale *pro bono* deve essere consapevole che tale posizione possa avere un impatto sul modo in cui i clienti comunicano, interagiscono e recepiscono le informazioni loro fornite.

## 2.2 L'istituto del gratuito patrocinio nell'ordinamento italiano

Come noto, l'ordinamento italiano non disconosce forme regolamentate di assistenza legale gratuita in favore di soggetti economicamente svantaggiati; ciò disciplina mediante l'istituto del gratuito patrocinio ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante il Testo Unico in materia di spese di giustizia<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Per un inquadramento del tema si rimanda al documento *pro bono Legal Work in Hong Kong, A guide for in-house counsel*, DLA Piper & ACC (Association of Corporate Counsel Hong Kong), 2018, consultabile su [www.dlapiper.com](http://www.dlapiper.com).

<sup>3</sup> Fino all'introduzione del TU citato, diverse erano le previsioni legislative che davano atto del dovere dello Stato verso la tutela del cittadino meno abbiente. Già nel 1861, durante l'unificazione d'Italia, venne esteso a tutto il Regno l'istituto dell'Avvocatura dei poveri, che affidava la difesa dei non abbienti a uffici statali formati da giuristi nominati e stipendiati dallo Stato. L'Avvocatura dei poveri venne, poi, sostituita, nello Stato unitario, dalla cd. legge Cortese n. 2626 del 1865, mediante la quale, il governo, adducendo ragioni di riduzione della spesa pubblica, aboliva gli uffici pubblici di assistenza ai poveri ed introduceva il sistema del patrocinio gratuito come ufficio onorifico ed obbligatorio del ceto forense. Successivamente, con il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, l'assistenza giudiziaria dei non abbienti è stata disciplinata in modo organico, prevedendo un sistema di assistenza pubblica basato esclusivamente sulle prestazioni dei liberi professionisti. I presupposti per l'accesso al patrocinio gratuito erano: lo stato di povertà e la probabilità dell'esito favorevole della causa. Inoltre, la decisione sull'ammissione era affidata a una commissione mista, a carattere amministrativo e non giudiziario. Tale testo normativo ha, successivamente, subito numerosi interventi di modifica, volti ad adattare il dettato legislativo alle nuove esigenze di tutela costituzionale derivanti dall'art. 24 Cost. Con la legge n. 533 del 1973 è stato istituito, per la prima volta, il patrocinio a spese dello Stato nelle controversie di lavoro e di previdenza sociale. Solo nel 1990, la legge n. 217 ha introdotto il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale e nei procedimenti civili per il risarcimento dei danni derivanti da reato. Per un esame approfondito, si rimanda, tra gli altri, a F.A.

È necessario, *in primis*, tracciare, seppur brevemente, i caratteri distintivi del gratuito patrocinio, per poi evidenziarne le differenze rispetto al *pro bono*.

**Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto giuridico che permette a coloro che si collocano al di sotto di certe soglie reddituali di usufruire di tutela legale giudiziale gratuita.** È lo Stato stesso a farsi carico dell'onere di corresponsione dei compensi del difensore. Da un punto di vista procedurale, l'ammissione al gratuito patrocinio vale per ogni grado e fase del processo civile, penale, amministrativo, tributario e contabile, ivi incluse le procedure di volontaria giurisdizione; **l'ammissione è garantita come diritto di ogni persona, a prescindere dal requisito della cittadinanza italiana**, che non costituisce, infatti, requisito minimo essenziale, potendo accedere al gratuito patrocinio anche soggetti stranieri o apolidi.

In definitiva, mediante l'istituto in commento, lo Stato attua il principio dell'uguale accesso alla giustizia, sancito a livello costituzionale dall'art. 24, ma anche a livello di fonte sovranazionale. Basti qui rammentare le previsioni di cui all'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, che afferma e riconosce il diritto a un equo processo, da garantire a «ogni persona», o ancora agli artt. 7 e 10 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che sanciscono, rispettivamente, il diritto di tutti a una eguale tutela dinanzi alla legge e il diritto a un equo accesso alla giustizia.

**La principale differenza tra i due istituti in esame si fonda proprio sull'elemento della gratuità dell'attività svolta dal legale *pro bono***, laddove, nel patrocinio a spese dello Stato è previsto il riconoscimento di un compenso per il professionista/difensore il cui onere ricade sullo Stato stesso. Un secondo elemento di differenziazione si può cogliere anche nell'ambito delle **attività generalmente svolte dal legale *pro bono***, che ben **possono superare i confini dell'assistenza in giudizio, per realizzare forme di promozione del bene pubblico, di tutela dei diritti umani e di rafforzamento del principio di legalità**, per il tramite di attività educative e formative direttamente rese in favore dei soggetti svantaggiati e dei bisognosi.

Tuttavia, **è necessario interpretare entrambi gli istituti** non in chiave differenziale, bensì **in chiave sinergica**, costituendo entrambi espressione della realizzazione del superiore principio di eguaglianza nell'accesso alla giustizia. Infatti, l'attività *pro bono* consente di attuare il principio inviolabile alla difesa, garantendo a chi versa in situazione di difficoltà economica – ma non tale da essere ammesso al gratuito patrocinio – di agire per la difesa dei propri diritti e interessi legittimi. Esso tenta di colmare i vuoti di difesa che, purtroppo, ancora oggi

---

GORIA, *Avvocazia dei poveri, Avvocatura dei poveri, Gratuito patrocinio: la tutela processuale dell'indigente dall'Unità ad oggi*, consultabile su [http://www.storiadeldiritto.org/uploads/5/9/4/8/5948821/goria\\_avv\\_poveri.pdf](http://www.storiadeldiritto.org/uploads/5/9/4/8/5948821/goria_avv_poveri.pdf); G. MACRÌ, *Difesa d'ufficio e gratuito patrocinio. Aspetti sociologici e giuridici*, in *L'altro diritto*, Pacini ed., 2003.

l'istituto del patrocinio a spese dello Stato non è in grado di coprire, oltre che a causa dei ben noti limiti reddituali, anche in conseguenza delle difficoltà che si registrano in sede applicativa<sup>4</sup>.

### **3. L'attività *pro bono* all'estero e in Italia: il diverso contributo di studi legali e legali *in-house***

#### **3.1 Attività *pro bono* svolta da avvocati iscritti negli albi professionali**

Già da diversi anni gli studi legali hanno iniziato ad affiancare alle tradizionali attività remunerate l'assistenza legale gratuita e volontaria a servizio di soggetti svantaggiati e organizzazioni senza scopo di lucro.

Bisogna dar conto che **i pionieri dell'attività *pro bono* sono stati gli avvocati statunitensi e anglosassoni**, con le prime attività risalenti al quindicesimo secolo in Inghilterra e successivamente nelle prime colonie americane nel diciottesimo secolo<sup>5</sup>. L'istituto si è sviluppato e rafforzato nel corso del tempo, e nel 2015, il 70% degli avvocati in tali giurisdizioni dedicava almeno 10 ore annuali ad attività *pro bono*<sup>6</sup>.

Secondo il modello americano di origine, **è la stessa *Model rules of Professional Conduct*<sup>7</sup> emessa dall'*American Bar Association*, a prevedere, quale obbligo deontologico, per tutti gli avvocati, lo svolgimento di almeno 50 ore all'anno di attività gratuita a favore dei bisognosi**; senza tralasciare che la prestazione di consulenza *pro bono* rappresenta essa stessa una condizione fondamentale per l'abilitazione all'esercizio della professione forense.

Lo svolgimento in maniera strutturata dell'attività *pro bono* ha portato la stessa *American Bar Association* a dettare **linee guida nella strutturazione di un programma *pro bono* negli studi legali**. Tali linee guida includono: (i) considerare le ore impiegate in attività *pro bono* come rendicontabili ai fini delle attività svolte dal singolo professionista per conto dello studio; (ii) l'impegno in attività *pro bono* è considerato come un fattore di valutazione nell'avanzamento di carriera e nel riconoscimento di *compensation*; (iii) stabilire obiettivi annuali all'interno delle *law firms* in termini di ore e numero di avvocati impiegati in attività *pro bono*; e (iv) far sì che i programmi di *pro bono* avviati nelle *law firms* siano gestiti in maniera efficiente, prevedendo la partecipazione

---

<sup>4</sup> Si pensi, a titolo esemplificativo, ai ritardi nei rimborsi dei costi delle difese da parte dello Stato, che scoraggiano l'iscrizione dei legali nel relativo albo dei prestatori del patrocinio. Sul punto, M. SORBI, *La giustizia degli ultimi*, in *Il Giornale*, 25 gennaio 2021, p. 19.

<sup>5</sup> M. COIR, *Pro Bono and Access to Justice in America – A Few Historical Markers*, in *Michigan Bar Journal*, 2011, <https://www.michbar.org/file/journal/pdf/pdf4article1916.pdf>.

<sup>6</sup> <https://news.trust.org/item/20150522111741-j3r8i/>

<sup>7</sup> Rule 6.1: Voluntary *Pro bono* Publico Service. Tuttavia, già nel preambolo alla legge, rubricato «*Preamble: a Lawyer's Responsibilities*» è previsto il dovere di tutti gli avvocati di dedicare la propria professionalità e il proprio tempo e risorse per consentire un equo accesso alla giustizia a tutti coloro che, per motivi economici o per l'esistenza di barriere sociali, non siano in grado di affrontare o assicurarsi adeguata assistenza legale.

degli avvocati ad attività formative e garantendo che il *management* della *law firm* partecipi attivamente al programma<sup>8</sup>.

Nonostante in Italia lo sviluppo dell'attività legale *pro bono* sia ancora distante dal modello americano, la strada intrapresa da molti studi legali in Italia in tale ambito, soprattutto in assenza di una cornice normativa di riferimento e oltre ogni dovere imposto *ex lege*, testimonia una mutata coscienza sociale che, come spesso accade, anticipa i tempi d'intervento del legislatore stesso.

Invero, gli studi legali, soprattutto quelli di matrice anglosassone, hanno sviluppato una forte sensibilità verso le tematiche *pro bono* e, in alcuni casi, si sono anche dotati di veri e propri codici interni. Per citare alcuni nomi, tra gli studi più attivi vi sono Hogan Lovells, DLA Piper, Studio Toffoletto, De Luca Tamajo e Soci, Dentons, Latham & Watkins, Osborne Clarke.

### **3.2 Sviluppo delle attività *pro bono* in Italia: il ruolo delle associazioni**

Dato il crescente interesse dei professionisti al mondo del *pro bono*, **sono nate diverse associazioni con lo scopo di promuoverne lo sviluppo e favorire l'incontro tra avvocati, soggetti bisognosi, società *non profit*, *clearing house* e cliniche legali**. Di seguito una rassegna delle attività delle principali associazioni.

- Avvocati di Strada

In Italia, l'organizzazione di volontariato Avvocati di Strada fornisce dal 2001 supporto e servizi legali gratuiti, con l'obiettivo fondamentale di tutelare i diritti delle persone senza dimora. Gli avvocati volontari dell'organizzazione coprono, a turno, gli appuntamenti settimanali negli sportelli, garantiti in ogni sede, e offrono una prima consulenza di orientamento. L'accesso è libero, con fila fisica. Non è previsto un sistema di appuntamenti. Gli Avvocati di Strada sono disponibili a ricevere mandato, per questioni giudiziali, ovvero si occupano dello stragiudiziale, mediando, spesso, con Enti o Autorità. Il "sistema sportello" risponde alle esigenze di chi vive in strada, persona occupata, innanzitutto, in attività di stretta sopravvivenza (nutrirsi, ottenere un ricovero per la notte, accedere ai sistemi emergenziali per garantirsi un minimo di igiene e di cure mediche). Se gli sportelli sono sempre aperti, in giorni e orari prestabiliti, chi lo necessita può organizzare il suo accesso senza filtri formali, e senza pretese di progettazione, che certo in questa fase della vita gli sono sconosciute.

- Avvocati per Niente ONLUS

Avvocati per Niente ONLUS è un'associazione di volontariato che nasce dall'incontro di alcuni avvocati e di enti del privato sociale che "incontrano" situazioni di disagio. Tra questi vi sono: Fondazione Caritas Ambrosiana,

---

<sup>8</sup> <https://www.law.berkeley.edu/experiential/pro-bono-program/law-firm-pro-bono-programs/>

Associazione Acli Milano, Associazione Cena dell'Amicizia, Fondazione San Carlo Onlus, Fondazione San Bernardino Onlus e Fondazione Casa della Carità. L'Associazione nasce nel 2004 dalla volontà di alcuni avvocati sensibili alle necessità delle persone vulnerabili e dall'esigenza di alcuni Enti del privato sociale che si occupano di disagio sociale di poter contare su un gruppo di avvocati che fornisse attività legale gratuita e specializzata. L'associazione è nata, quindi, con un duplice scopo: fornire assistenza legale gratuita agli "ultimi", mediante avvocati volontari, e intentare delle cause pilota relative a casi emblematici per ottenere decisioni giudiziarie che possano essere vantaggiose per tutti.

- Pro bono Italia

*Pro bono Italia* è la prima associazione *non profit* di avvocati, praticanti, studi legali e associazioni forensi per la promozione di una cultura del *pro bono* nel nostro Paese.


È un'associazione indipendente, apolitica, apartitica e senza scopo di lucro, creata allo scopo di favorire la nascita di un ecosistema culturale e giuridico per lo sviluppo e la diffusione dell'attività *pro bono* nell'ordinamento italiano.

*Pro bono Italia* presta consulenza legale gratuita esclusivamente tramite i propri associati, che assumono l'incarico *pro bono* (conferito loro dalle oltre 100 società *non profit* nella rete o dal singolo individuo in stato di necessità) su base volontaria, e in base alle proprie inclinazioni e specializzazioni.

*Pro bono Italia* lavora a stretto contatto con le due *clearing house* attualmente presenti in Italia, di cui ha promosso la costituzione in seno a:

- CILD - Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili – rete di organizzazioni della società civile, che lavora per difendere e promuovere i diritti e le libertà di tutti, unendo attività di *advocacy*, campagne pubbliche e azione legale; e
- CSVnet - Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato – associazione nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, che punta a rafforzarne la collaborazione, lo scambio di esperienze e di competenze per meglio realizzarne le finalità, nel rispetto della loro autonomia.

### Come funziona:



Brochure ProBono Italia: <https://probonoitalia.org/it/chi-siamo/>

L'associazione *Pro bono* Italia, inoltre, è impegnata in un dialogo costante con la comunità internazionale dedita all'ideazione e alla realizzazione di attività di impatto sociale attraverso le diverse organizzazioni *partner* in Europa e nel mondo:

- APBCo - *The Association of Pro bono Counsel*, associazione di avvocati e *manager* di *practice group* che svolgono attività *pro bono* nei 100 maggiori studi legali globali, con l'obiettivo di massimizzare l'accesso alla giustizia;
- *European Pro bono Alliance*, la voce del movimento *pro bono* in Europa, una rete partecipativa unita dall'obiettivo di sostenere e promuovere le attività dei propri membri, e di rafforzare e ispirare il movimento;
- *European Pro bono Initiative*, rete pan-europea di studi legali globali e indipendenti a vocazione internazionale, costituita allo scopo di coordinare le iniziative *pro bono* e i progetti di respiro transnazionale;
- *Fundación Fernando Pombo*, fondazione di Madrid che lavora a livello locale e globale alla ricerca dell'eccellenza legale e dell'impatto sociale;
- *Fundación Pro bono España*, organizzazione *non profit* che coordina, promuove e diffonde il *pro bono* in Spagna, al fine di facilitare l'accesso alla legge e alla giustizia per enti senza scopo di lucro;
- *The Good Lobby*, organizzazione *non profit* impegnata a rendere più democratica, unita ed equa la società in cui viviamo;
- PILnet - *The Global Network for Public Interest Law*, organizzazione non governativa attiva a livello mondiale con lo scopo di creare opportunità di cambiamento sociale attraverso il ricorso agli strumenti più efficaci della legge;

- *Pro bono Deutschland e.V.*, organizzazione che unisce studi legali e avvocati attivi in Germania allo scopo di supportare la cittadinanza offrendo consulenza legale gratuita;
- *Pro bono Portugal*, associazione con sede a Lisbona che contribuisce alla risoluzione dei problemi legali delle persone bisognose e degli enti di solidarietà sociale che le supportano;
- *TrustLaw - Thomson Reuters Foundation*, programma *pro bono* della Thomson Reuters Foundation. Collega ONG e imprese sociali con i migliori professionisti del settore, si impegna in attività di ricerca e di formazione;
- *The Cyrus R. Vance Center for International Justice*, che offre rappresentanza legale *pro bono* a dozzine di organizzazioni e coinvolge centinaia di studi legali in tutto il mondo, promuovendo la diversità nella professione legale.

### 3.3 Attività *pro bono* svolta da legali *in-house* all'estero e in Italia

Le limitazioni imposte dalle leggi professionali dei vari ordinamenti hanno rappresentato il principale ostacolo allo sviluppo di attività *pro bono* da parte dei legali *in-house*.

Negli ultimi anni, tuttavia, l'*in-house pro bono* ha iniziato la sua crescita, grazie soprattutto all'interesse dimostrato da dipartimenti legali di società multinazionali, sempre più attente alle tematiche di sostenibilità.

Negli Stati Uniti, il favore con cui viene considerata l'attività legale *pro bono* e la spinta alla sua diffusione, ha portato alcuni Stati a incentivare le esperienze di *corporate pro bono*, consentendo agli avvocati *in-house* di poter esercitare attività giudiziale *pro bono* anche se sono abilitati all'esercizio della professione forense in Stati diversi da quello in cui operano come legali *in-house*, o, in altri casi, prevedendo forme particolari di associazione con avvocati locali<sup>9</sup>.

È, inoltre, attiva negli USA l'associazione "*Corporate pro bono*" che specifica le modalità con cui un *corporate legal counsel* può svolgere attività *pro bono* in un contesto aziendale e incoraggiandone l'iniziativa, anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale di esempi di *policy* adottate dalle aziende che hanno avviato programmi *pro bono* ed estensioni relative all'assicurazione professionale.

Ad Hong Kong e Singapore, dove la legge professionale prevede delle limitazioni all'esercizio della professione per gli avvocati *in-house*, molte aziende hanno comunque sviluppato programmi che hanno permesso agli avvocati nei propri dipartimenti legali di svolgere attività *pro bono* nel rispetto delle regole deontologiche. I legali di impresa, infatti, si sono occupati di organizzare e tenere eventi formativi a *staff* e clienti di società *non profit*,

---

<sup>9</sup> <http://www.cpbo.org/wp-content/uploads/2019/03/MJP-Guide-2019-3.6.19.pdf>



supportare progetti di ricerca legale di interesse pubblico locale o fornire assistenza legale in associazione con studi legali o avvocati iscritti agli albi professionali<sup>10</sup>.

Nel Regno Unito l'attività *pro bono* risulta essere particolarmente sentita dal settore legale. Nel 1972, la costituzione della *Free Representation Unit* ("FRU"<sup>11</sup>), ha segnato un'importante pietra miliare nell'evoluzione dell'attività *pro bono*, fornendo il primo esempio di associazione dedicata all'attività *pro bono*. Anche i legali *in-house* hanno mostrato un sempre crescente interesse verso le attività *pro bono*, tanto che la *Law Society*, l'organismo professionale dei *solicitor* nel Regno Unito, ha stilato una vera e propria "guida"<sup>12</sup> per chiarire le modalità con cui un *in-house legal counsel*, anche senza essere iscritto all'albo, può esercitare un'attività *pro bono*. La lettura di tale guida risulta essere di particolare interesse, considerato che le potenziali "*overcoming barriers*", citate all'interno del documento, sono in realtà simili a quelle che un legale *in-house* italiano, soprattutto se non abilitato all'esercizio della professione forense, potrebbe rinvenire per l'esercizio concreto dell'attività *pro bono*.

Gli elementi analizzati nella guida, infatti, sono i seguenti:

**1) differenza tra *reserved legal activities* e *non-reserved legal activities*.** Si approfondisce in particolare se le attività dei legali *in-house* rientrano o meno nella categoria *reserved legal activities*, riservate ai professionisti iscritti all'albo;

**2) assicurazione professionale volta a coprire eventuali inadempienze professionali legate alle attività *pro bono*.** Si affronta la questione dell'estensione dell'assicurazione professionale anche ai legali *in-house* che non sono iscritti all'albo professionale dei *solicitors*;

**3) Contratto di lavoro subordinato.** Si analizza la problematica attinente al contratto di lavoro tra l'azienda e il lavoratore subordinato e la sua compatibilità con lo svolgimento di attività *pro bono* da parte dei legali *in-house*.

In generale, la guida offre spunti per superare tutte le possibili "*overcoming barriers*" citate attraverso un'interpretazione estensiva del Legal Services Act 2007 (LSA<sup>13</sup>), che permetterebbe senza dubbio un'attività *pro bono* dei *legal counsel* per quanto riguarda le *non reserved legal activities*. Per quanto concerne, invece, le *reserved legal activities*, la guida cita la possibilità di legare l'attività dei legali *in-house* a un *solicitor* esterno, che

---

<sup>10</sup> [https://www.acc.com/sites/default/files/2020-06/The In House Counsel%27s Guide to Pro%20Bono V9.pdf](https://www.acc.com/sites/default/files/2020-06/The%20In%20House%20Counsel%27s%20Guide%20to%20Pro%20Bono%20V9.pdf)

<sup>11</sup> Per maggiori approfondimenti, consultare il sito presente al seguente link: <https://www.thefru.org.uk/>

<sup>12</sup> Per maggiori approfondimenti, consultare il sito presente al seguente link: <https://www.lawsociety.org.uk/topics/pro-bono/pro-bono-guide-for-in-house-solicitors>

<sup>13</sup> Si tratta della legge professionale dei "Solicitors" ed è consultabile al seguente link <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2007/29/contents>

ne supervisioni l'attività e permetta l'estensione della propria assicurazione professionale per quanto concerne l'attività *pro bono*.

In Italia, il *pro bono in-house* non è ancora diffuso. **Un primo esempio di volontariato legale aziendale in Italia è rappresentato da alcune iniziative *pro bono* lanciate da BNP Paribas.** Tra queste, piace qui ricordare l'iniziativa, denominata "*Know your rights*", promossa dai legali di BNP Paribas insieme allo studio DLA Piper e all'associazione *Pro bono Italia*, per offrire un programma di educazione legale per i rifugiati e richiedenti asilo a Roma. Circa venti richiedenti asilo, rifugiati e migranti con varie forme di protezione, provenienti da undici Paesi diversi, hanno ricevuto una formazione legale di sette settimane, fornita congiuntamente da avvocati di DLA Piper e *Pro bono Italia*, nonché da legali interni di BNP Paribas e rappresentanti di CILD. Lo scopo del programma era di offrire ai partecipanti una maggiore consapevolezza dei propri diritti e aiutarli a realizzare i loro obiettivi in Italia. Inoltre, nel corso del programma, ad ogni rifugiato o richiedente asilo è stato assegnato un legale, in qualità di mentore, che nel corso di incontri individuali ha potuto fornire supporto nella gestione delle difficoltà concrete del singolo partecipante<sup>14</sup> (quali gestione pratiche, iscrizioni, utenze, e così via).

#### **4. Inquadramento dell'attività legale *pro bono* nell'ordinamento italiano**

Scopo del presente lavoro è, come è stato rappresentato nella parte iniziale dell'elaborato, l'analisi di possibili scenari di attività *pro bono* da parte di lavoratori dipendenti di società che svolgono funzioni legali.

Parte dell'analisi impone, pertanto, necessariamente di individuare e delimitare il contesto normativo di riferimento eventualmente applicabile a tali attività.

Concentrandosi l'indagine su un eventuale volontariato c.d. "di competenza", vale a dire un volontariato che tragga vantaggio dalla specifica professionalità di determinate categorie di lavoratori, nel caso di legali *in-house*, tale professionalità non potrà che estrinsecarsi in attività di consulenza legale.

L'attività di consulenza legale, al pari di quella di altre professioni, deve tuttavia misurarsi con un regime di riserve e prerogative, intersecandosi tale attività con quelle riservate alla figura dell'avvocato, quale professione regolamentata e presidiata da un proprio Ordine e Albo professionale.

È utile, pertanto, ricercare e rappresentare il contesto normativo riferibile all'attività di consulenza legale e alle competenze esclusive dell'avvocato, al fine di delimitare/enucleare le tipologie di attività di consulenza, le figure che possono prestarla e i relativi vincoli.

---

<sup>14</sup> <https://cild.eu/wp-content/uploads/2018/08/KYR-Milano-Partecipanti.pdf>

#### 4.1 I riferimenti normativi: la Legge Professionale e condizioni per la prestazione di attività legali in favore di terzi (c.d. legali del libero foro) o delle aziende di appartenenza (c.d. legali *in-house*).

È utile muovere le prime considerazioni a partire dalla L. 31 dicembre 2012, n. 247<sup>15</sup> (Legge Professionale, di seguito "L.P."). In particolare, si riportano di seguito gli artt. 2 (co. 1, 5 e 6) e 23, sottolineandone le parti rilevanti.

Art. 2 - Disciplina della professione di avvocato

*1. L'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi 5 e 6.*

[...]

*5. Sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.*

*6. Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati. È comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere altresì svolte in favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un'associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse di rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri associati ed iscritti.*

[...]

Art. 18 - Incompatibilità

*1. La professione di avvocato è incompatibile:*

*a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicitari e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro;*

*b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;*

---

<sup>15</sup> Il testo integrale della L.P. è consultabile al seguente link <https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/0/Legge+247-2012+-+Testo+aggiornato+al+5+giugno+2018/c8146804-2291-4c3e-b49f-f1c41a53bec0>

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

#### Art. 23 - Avvocati degli enti pubblici

1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.

3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

Dalla lettura dei commi sopra riportati si ricavano alcuni elementi che appaiono dar luogo a una serie di distinzioni.

In relazione all'attività la L.P. distingue tra attività *giudiziale* (assistenza, rappresentanza e difesa nei giudizi) e attività *stragiudiziale* (a sua volta suddivisa in attività *stragiudiziale connessa all'attività giurisdizionale* e *stragiudiziale "pura"*). Inoltre, la legge sembra delineare anche un'attività di consulenza legale di tipo professionale avente un carattere continuativo, sistematico e organizzato – forse – ammettendo e tracciando *a contrario* i caratteri di un tipo di consulenza priva di tali caratteri.

In relazione ai *soggetti* che svolgono tali attività, la legge distingue tra avvocati di libero foro, avvocati dipendenti di enti pubblici iscritti nell'elenco speciale e titolari di un rapporto di lavoro subordinato o contratto di prestazione d'opera avente ad oggetto attività di consulenza legale (stragiudiziale). Si deve menzionare qui il regime di radicale incompatibilità tra la professione di avvocato e rapporto di lavoro subordinato ex art. 18 lett. d) L.P.; una deroga rispetto a questa previsione è rappresentata proprio dagli avvocati dipendenti di enti pubblici ex art. 23.

In relazione all'*esclusività* rispetto ai destinatari dell'attività si distingue tra avvocati di libero foro (non vincolati a un soggetto), avvocati dipendenti di enti pubblici (aventi un vincolo di trattazione esclusiva degli affari dell'ente di appartenenza ai sensi dell'art. 23) e dipendenti che svolgono funzioni legali non iscritti all'Albo (da prestare nell'esclusivo interesse del datore di lavoro).

È possibile, operando alcune semplificazioni, rappresentare detti elementi in una matrice:

	Attività giudiziale	Attività stragiudiziale connessa a attività giurisdizionale / consulenza legale "professionale"	Attività stragiudiziale	Esclusività
Avvocati di libero foro (iscritti all'Albo)	Ammessa, è attività <i>esclusiva</i>	Ammessa, è attività di "competenza"	Ammessa	Nessuna esclusività rispetto al destinatario
Avvocati di enti pubblici (iscritti all'Albo, elenco speciale)	Ammessa, nel rispetto dell' <i>esclusività</i>	Ammessa, nel rispetto dell' <i>esclusività</i>	Ammessa, nel rispetto dell' <i>esclusività</i>	trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente (giudiziali e stragiudiziali)
Consulenti dipendenti (non iscritti)	Non consentita	Probabilmente non consentita	Consentita nel rispetto dell' <i>esclusività</i>	consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro
Consulenti legali non iscritti e non dipendenti	Non consentita	Non consentita	Probabilmente consentita	Probabilmente nessuna esclusiva

Nonostante il tentativo di una ricostruzione sistematica a partire dalle distinzioni e dicotomie individuate, la legge non offre un quadro normativo esaustivo e univoco e diverse sono le omissioni e incertezze interpretative.

Non chiaro, per esempio, è se vi sia una differenza tra il concetto di "esclusiva" e quello di "competenza" di cui rispettivamente ai commi 5 e 6 L.P. in cui si afferma che "*sono attività esclusive dell'avvocato [...] l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi [...]*" e "*l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati.*" Altrettanto poco chiaro è, ancora, a quale attività precisamente debbano essere riferiti tali requisiti di professionalità /continuità /sistematicità/organizzazione (alla consulenza e/o all'assistenza legale stragiudiziale?).

#### 4.2 Considerazioni relative a tipologie di consulenza, soggetti abilitati e vincoli

Sebbene dalla lettura del testo discendano corollari e deduzioni non pacifiche che negli anni hanno alimentato dibattiti e discussioni di varia natura, appare utile in questa sede limitare l'attenzione sulle norme astrattamente riferibili alla fattispecie concreta di legali d'azienda che intendono svolgere consulenza *pro bono* nell'ambito di iniziative promosse dall'azienda/ente di appartenenza.

È opportuno ricordare che nelle aziende si trovano a svolgere mansioni di carattere legale sia dipendenti non iscritti all'Albo (regime di incompatibilità *ex art. 18* e/o non abilitati all'esercizio della professione forense) sia iscritti all'Albo, se si tratta di soggetti appartenenti a uffici legali di enti pubblici (*ex art.23*).

##### Iscrizione all'Albo degli Avvocati

Un primo quesito piuttosto spontaneo è se sia possibile *prestare assistenza legale in assenza di iscrizione all'Albo degli avvocati*.

Il quesito trova – in astratto – risposta affermativa, tuttavia con alcune considerazioni e precisazioni. Tale possibilità trova espreso riscontro normativo nell'art. 2 co. 6, secondo cui è “*comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro*”.

Questo comma, di fatto, riconosce e legittima implicitamente le figure dei legali *in-house*: lavoratori subordinati, di regola (ma non necessariamente) laureati in Giurisprudenza, che a volte hanno anche conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense, e operano nei campi del diritto che interessano la vita aziendale. In Italia non esiste una legge *ad hoc* che ne delimiti compiutamente l'ambito di attività, la responsabilità o lo *status* giuridico.

Peraltro, si nota che rispetto agli avvocati (di libero foro e dipendenti di enti pubblici), queste figure non sono soggetti ai poteri disciplinari dell'Ordine né sono – pertanto – soggetti al codice deontologico. Neppure sono previsti specifici requisiti, qualifiche o titoli di studio per lo svolgimento di tale attività. Questo assetto trova una (più o meno valida) giustificazione nell'ottica di una prestazione esclusivamente rivolta a un unico soggetto (il datore di lavoro) e nel limite della sfera stragiudiziale.

Una conferma in tal senso viene da una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, aderendo all'orientamento giurisprudenziale prevalente, ha rilevato come **la prestazione di opere intellettuali nell'ambito**

**dell'assistenza legale sia riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio e, comunque, di diretta collaborazione con il giudice nell'ambito del processo. Al di fuori di tali limiti, l'attività di assistenza e consulenza legale non può considerarsi riservata agli iscritti negli albi professionali** (Cass. Civ., sez. un., 3 dicembre 2008, n. 28658). Tale orientamento, sebbene maturato prima della legge di riforma della L.P., esprime una chiara linea interpretativa che ha poi trovato riscontro in una norma che non fa alcun riferimento a forme di esclusiva, bensì, ricorrendo a una formula meramente ricognitiva, a una generica "competenza" degli avvocati iscritti all'Albo per le attività di consulenza e assistenza stragiudiziale. L'assenza di iscrizione all'Albo degli avvocati non è pertanto requisito ostativo alla prestazione di consulenza legale (come quella *pro bono* / nell'ambito di iniziative di volontariato), a condizione che (i) si tratti di consulenza e assistenza stragiudiziale e (ii) sia nell'esclusivo interesse del datore di lavoro.

#### Esclusiva a favore del datore di lavoro / ente di appartenenza

Un secondo quesito è *come conciliare il requisito di una consulenza stragiudiziale prestata nell'esclusivo interesse del datore di lavoro con l'esigenza di destinare tale consulenza a un soggetto terzo* (p.e. associazioni).

Questa forma di esclusiva viene, come si è rappresentato, specularmente affermata anche per gli avvocati dipendenti di enti pubblici *ex art. 23*, i quali sono investiti della *trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente*, non potendo – apparentemente – prestare assistenza a soggetti terzi, neanche di carattere stragiudiziale.

Non costituendo oggetto di approfondimento l'indagine sulla genesi, né tantomeno una valutazione sulla meritevolezza della *ratio* di questo istituto, ci si limita in questa sede semplicemente a constatarne la presenza, rappresentando questo aspetto come forse il più ostico da superare in un'ottica di prestazione di volontariato a favore di una realtà diversa rispetto all'azienda di appartenenza.

Si tenterà nel seguito di proporre tanto un'interpretazione della norma tesa a comporre un eventuale contrasto con la fattispecie del volontariato, quanto una soluzione operativa di carattere pragmatico.

#### **4.3 Eventuale quesito da formulare al CNF o ai Consigli degli Ordini di appartenenza**

Prima di proporre una possibile interpretazione della norma si segnala l'opportunità di valutare se, al fine di ottenere un'interpretazione dagli enti preposti all'applicazione della stessa, rivolgere un quesito specifico al Consiglio Nazionale Forense o ai COA di appartenenza degli Avvocati iscritti *ex art. 23 L.P.* dal seguente tenore:

*“É ammissibile, ed eventualmente con quali forme o limitazioni, la prestazione di attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale pro bono prestata a favore di associazioni e/o enti senza scopo di lucro (c.d. Terzo Settore) - e relativi soggetti beneficiari destinatari dei servizi non profit da questi ultimi forniti - da parte dei soggetti di cui agli artt. 2 co. 6 (i.e. legali d’azienda) e art. 23 della L.P.?”*

Un’eventuale risposta affermativa consentirebbe senz’altro di ancorare tali attività a un’interpretazione certa, mitigando il rischio di eventuali contestazioni relative a modalità di prestazione, limitazioni, ambiti di competenza, responsabilità e così via.

#### **4.4 Tentativo di superamento interpretativo**

In assenza di elementi interpretativi certi, si propone una possibile interpretazione della norma in linea con i vincoli di esclusività sopra rilevati.

**Si ipotizza una struttura (contrattuale) in cui la prestazione di assistenza legale (di carattere stragiudiziale) sia prestata dal lavoratore dipendente (iscritto o non iscritto ex art. 23 L.P.) nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, in quanto richiesta dal datore di lavoro in ottemperanza a un accordo/convenzione stipulato dalla società con l’associazione beneficiaria della prestazione nell’ambito di iniziative dirette o indirette di sostenibilità aziendale, supporto e sostegno al volontariato e a entità non profit in generale et similia.**

In questo modo, il soggetto giuridico che eroga il servizio di consulenza, unitamente a eventuali altri servizi o prestazioni *pro bono*, nei confronti dell’associazione è la società stessa, attraverso una propria struttura (ufficio legale) e proprio personale, ai termini e alle condizioni di uno specifico accordo di copertura potrà e dovrà, altresì, disciplinare aspetti assicurativi, organizzativi, responsabilità, limiti e caratteri della prestazione, orari, monte ore ecc.).

Residuando, tuttavia, margini e incertezze interpretative, qualora si volesse ulteriormente mitigare il rischio di eventuali contestazioni in fase implementativa del progetto, **è possibile ipotizzare uno scenario di collaborazione congiunta tra legali di impresa (iscritti e non iscritti all’Albo) e avvocati di libero foro in cui sono questi ultimi a farsi formalmente carico di assumere i mandati** (con assunzione di relative responsabilità, oneri – anche assicurativi) nei confronti dei beneficiari (associazioni e soggetti beneficiari ultimi); si tratterebbe di una sorta di *“owner”* responsabile del mandato, che si avvale beneficia della collaborazione e delle competenze specifiche per materia dei legali di impresa coinvolti nell’elaborazione/trattazione del singolo caso.

Alla luce di quanto rappresentato, il dato legislativo letterale e la giurisprudenza consolidata confermano la possibilità per i legali d’azienda di svolgere attività di consulenza legale stragiudiziale. Tale attività stragiudiziale



può ben estrinsecarsi in assistenza *pro bono* a patto che questa venga svolta con modalità quanto più aderenti ai principi sopra richiamati.

#### 4.5 Proposte operative

Per quanto rilevato ed espresso sino ad ora, un dato emerge chiaro: l'incertezza normativa in cui ad oggi può inquadarsi l'attività *pro bono* in Italia. Per tale ragione, oltre che un doveroso inquadramento teorico e normativo dell'attività *pro bono*, occorre necessariamente approfondire gli aspetti pratici di una attività di tal tipo nei contesti legali *in-house*.

Per poter, dunque, avviare un progetto di *in-house pro bono* sicuramente **determinante è il confronto con le esperienze maturate in altri ordinamenti** citate in precedenza.

Il *network* tra il legale *in-house* e gli studi legali appare un elemento di fondamentale importanza. Il collegamento tra le attività *pro bono* dei legali *in-house* e dei professionisti del "libero foro" costituisce l'aspetto predominante in queste esperienze, tratte da Paesi in cui l'attività *pro bono* risulta più matura rispetto a quella italiana.

È per tale ragione che per improntare in concreto un'attività *pro bono* in Italia, all'interno di contesti legali *in-house*, **è necessario partire dal network con le realtà già esistenti sul territorio che si occupano di *pro bono*.**

Ciò consente di proporre varie soluzioni concrete per l'organizzazione di una attività *pro bono* in aziende italiane, in attesa di un intervento del Legislatore e del Consiglio Nazionale Forense, che si auspica possano prendere atto di una crescente volontà di svolgere attività *pro bono* nei dipartimenti legali delle aziende e dettagliarne maggiormente le modalità e i requisiti.

Come accennato, la **prima proposta** è quella di impostare un programma *pro bono* in collaborazione con le realtà già esistenti sul territorio, come ad esempio l'associazione *Pro bono* Italia. Quest'ultima associazione ha, infatti, già sviluppato una piattaforma digitale che permette l'incontro tra la "domanda" (NGOs che raccolgono le domande di assistenza *pro bono* da parte dei più bisognosi, come l'associazione "Cild") e l'"offerta" (studi legali e dipartimenti legali di varie aziende). Più in particolare, per il tramite di associazioni di tal tipo, il *legal counsel in-house* potrà esprimere un particolare ambito di competenze, registrarsi sulla piattaforma o altri strumenti digitali, ed esprimere la propria disponibilità a svolgere incarichi *pro bono*.

A quel punto l'associazione *pro bono* prescelta potrà procedere con l'accoppiamento tra la particolare richiesta *pro bono* e la disponibilità del legale *in-house*. Ovviamente occorrerà poi differenziare tra un'attività di consulenza stragiudiziale (aperta a chi non ha l'abilitazione professionale) e la vera e propria attività giudiziale. Per quest'ultimo caso, accogliendo anche i suggerimenti tratti dalle esperienze europee ed extraeuropee,

occorrerà la supervisione di un Avvocato iscritto all'albo, che potrà costituire il *dominus* della pratica così da rispettare la L.P. In tal modo, il *network* tra le associazioni che raccolgono le domande relative a consulenza *pro bono*, gli studi legali e i legali *in-house* potrà costituire un ottimo strumento per soddisfare le istanze relative all'attività *pro bono* nei dipartimenti legali d'azienda.

**Una seconda proposta**, invece, **coinvolge gli organismi Onlus costituiti direttamente all'interno dell'azienda interessata alle attività *pro bono***. Un esempio su tutti è l'associazione "Enel Cuore<sup>16</sup>", costituita nel contesto del Gruppo Enel, che sostiene iniziative promosse dalle organizzazioni *non profit* che si occupano del benessere della persona e della famiglia, in particolare nella comunità in cui Enel è presente. Quest'ultima realtà potrebbe essere essa stessa un "collettore" di richieste di attività legali *pro bono*, mettendo in contatto i legali di varie aziende interessate con le domande provenienti direttamente dal territorio.

Infine, un'ulteriore possibilità sarebbe di costituire un'**associazione *ad hoc*** che possa fare da collegamento tra le domande di interventi legali *pro bono* provenienti dal territorio e i dipartimenti legali delle aziende interessate, possibilmente anche con il coinvolgimento degli ex dipendenti in quiescenza, magari anche iscritti all'albo.

Ciò che, in ogni caso, emerge da questa analisi è che l'attività *pro bono* in contesti legali *corporate* risulta essere un terreno fertile, in cui occorre lavorare per aumentare la consapevolezza dell'importanza sociale di questa attività. **Le proposte** fornite, infatti, da un punto di vista concreto **devono essere interpretate come delle fasi intermedie**. Un buon punto di partenza, infatti, potrebbe essere semplicemente organizzare, in seno ai dipartimenti legali delle aziende interessate, delle attività di divulgazione su temi delicati per la società civile (come, ad esempio, la disparità di genere sul luogo di lavoro, clausole vessatorie nei contratti, diritti civili e via dicendo) per poi passare ad attività di consulenza stragiudiziale e giudiziale appoggiandosi a strutture esterne e di concerto con avvocati esterni, per poi giungere alla costituzione di un organismo dedicato esclusivamente all'organizzazione di attività *pro bono* nell'ambito dei dipartimenti legali d'azienda. Al riguardo, sarebbe opportuno un intervento del Legislatore e del Consiglio Nazionale Forense per rendere più chiari e dettagliati i confini, le opportunità e le modalità con cui i legali d'azienda possono svolgere attività *pro bono*.

#### **4.6 I dipendenti in quiescenza: inclusività e patto generazionale**

Tra le ipotizzate proposte operative, sicuramente stimolante è quella relativa alla creazione di una apposita associazione dedicata all'attività legale *pro bono* aziendale. In tale contesto, merita particolare menzione e attenzione il coinvolgimento di ex dipendenti appartenenti alla funzione Legale in quiescenza. In tal modo, infatti,

---

<sup>16</sup> Per maggiori approfondimenti: <https://www.enelcuore.it/it/chi-siamo.html>

si creerebbero sinergie positive, in grado, soprattutto qualora si tratti di *ex* dipendenti iscritti in apposito albo professionale, di realizzare un programma *pro bono* aziendale indipendente e autonomo, e al contempo si opererebbe in un contesto ampiamente orientato all'inclusione e alla circolarità, valorizzando la professionalità, le competenze e l'utilità sociale dei colleghi in pensione.

Invero, nelle riflessioni svolte dal *team* di lavoro ai fini del progetto "Legali *in-house pro bono*", è stato ritenuto particolarmente interessante e ricco di opportunità il ruolo che gli *ex* colleghi della famiglia legale, soprattutto se iscritti all'albo professionale, possono ricoprire ai fini del progetto stesso.

Da un punto di vista operativo, infatti, se il legale in quiescenza risulta iscritto all'albo professionale, egli può rappresentare quel **legame fondamentale tra legale d'azienda e legale esterno**, che abbiamo già visto essere cruciale per la realizzazione di un programma *pro bono*. In tal senso, **il legale in quiescenza iscritto all'albo può essere il punto di riferimento per il legale interno al fine dell'avviamento del programma, così superando gli attuali vincoli normativi posti in capo al legale d'azienda e garantendo di agire nel rispetto delle prescrizioni ad esso applicabili.**

In ogni caso, anche se non iscritto all'albo professionale, il legale d'azienda in pensione, che presta volontariamente le proprie attività per l'implementazione del programma, risulta determinante ai fini dell'applicazione del principio di inclusività sociale, altro elemento teorico di base posto a fondamento del progetto. Infatti, oltre a costituire una sfida stimolante per i professionisti che hanno terminato la propria attività lavorativa ma hanno ancora energie e competenze da spendere, la collaborazione su base volontaria e gratuita degli *ex* dipendenti della famiglia legale può dare vita a una **circolarità dell'esperienza** che, anche al termine della vita lavorativa del singolo, viene reimpressa nel sistema, rappresentando, così, un'importante leva di confronto per i legali più giovani e un concreto ausilio all'esecuzione del programma *pro bono*.

Il concetto di circolarità, come noto, seppur nato in ambito economico, si sta estendendo a diversi contesti sociali. Il coinvolgimento di legali in quiescenza si può, quindi, inquadrare in un concetto di circolarità che permetta non solo una continua sinergia tra risorse umane, ma anche in senso più ampio un criterio di sostenibilità sociale<sup>17</sup>.

## 5. Linee guida per l'attuazione del progetto "In-house pro bono"

---

<sup>17</sup> Per maggiori approfondimenti, A. PADILLA-RIVERA, S. RUSSO-GARRIDO, N. MERVEILLE, *Addressing the Social Aspects of a Circular Economy: A Systematic Literature Review*, 2020, 12, [www.mdpi.com/journal/sustainability](http://www.mdpi.com/journal/sustainability)

## 1 – Le risorse interne

Individuare con la Funzione Sostenibilità le aree di intervento a cui può essere maggiormente interessata l'azienda, partendo dagli SDG inseriti nella strategia aziendale e valutando la possibilità di aggiungerne altri (SDG 10 ed SDG 16)

FASE 1

Concordare con i vertici LCA e aziendali quali risorse possono essere messe a disposizione dall'azienda (ore di lavoro dei dipendenti, fondi per spese, cancelleria e sistemi informatici, dipendenti in pensione, ecc.) nonché ulteriori contributi per la formazione dei dipendenti in aree specifiche per le quali c'è domanda ma scarsa competenza interna (ad esempio normativa su rifugiati)

Questionario per i legali *in-house* dell'azienda per verificare il loro interesse, le aree di competenza, il tempo che potrebbero dedicare all'attività *pro bono* (poche domande, con un approccio semplice e diretto)

## 2 – Le risorse esterne

FASE 1

Probono Italia – individuare un primo progetto da seguire in collaborazione con avvocati iscritti all'albo per acquisire un'esperienza diretta nell'attività *pro bono*, previa verifica degli aspetti di responsabilità e assicurazione professionale

FASE 2

Studi legali – verificare con gli studi legali che collaborano con l'azienda se hanno programmi a cui possono partecipare anche legali *in-house*, sempre previa verifica degli aspetti di responsabilità e assicurazione professionale

FASE 3

*Clearing house* e soggetti del terzo settore (Enel Cuore, Eni Foundation, organizzazioni di volontariato, ONG, ecc.) – valutare direttamente con tali soggetti eventuali attività che possano essere oggetto di un programma *pro bono* aziendale, e in particolare progetti di ricerca, formazione o informazione che non richiedano la collaborazione con legali iscritti all'albo

FASE 4

Associazione tra legali *in-house* in attività e in quiescenza – costituire un’associazione, promossa e sostenuta dall’azienda, che possa facilitare la collaborazione tra legali *in-house* ed ex dipendenti in quiescenza iscritti all’albo, in modo che, coerentemente con gli obiettivi di sostenibilità aziendali, si possano definire e sviluppare progetti *pro bono* di qualsiasi genere, compresa l’assistenza giudiziale, senza necessariamente dover collaborare con altre risorse esterne

### 3 – La disciplina dell’attività

FASE 1

Definire un regolamento per la partecipazione dei legali *in-house* alle attività *pro bono* di avvocati esterni iscritti all’albo – come candidarsi, l’impegno richiesto, gli strumenti e il supporto forniti dall’azienda (finanziamenti, formazione specifica, giustificativo ore, utilizzo di beni e servizi aziendali), lo svolgimento dell’attività, il *report* conclusivo

FASE 2

Definire una *policy* per la gestione di programmi *pro bono* aziendali – in aggiunta agli elementi sopra elencati, prevedere i criteri per la presentazione di proposte e per la selezione dei beneficiari, i profili di responsabilità e la relativa assicurazione, gli organi di governo dell’attività e il loro funzionamento, i sistemi di monitoraggio dell’andamento delle attività e lo schema di *report*, che indichi il progetto, le ore dedicate alle diverse attività, i risultati ottenuti e, al termine dei singoli progetti, un commento di *feedback* del legale che ha prestato l’attività e del beneficiario

### 4 – La comunicazione

FASE 1

Comunicazione interna, tramite *intranet* e *newsletter*, per fare conoscere il progetto, raccogliere le adesioni e dare notizia dei risultati

Comunicazione esterna, sul sito aziendale e nel bilancio di sostenibilità, dei progetti realizzati

FASE 2      Campagne pubblicitarie istituzionali per fare conoscere gli obiettivi e i risultati dei progetti agli *stakeholder*

## 5 – L’esportazione del modello

FASE 1      Condivisione dell’esperienza all’interno dell’azienda - in altre direzioni e in altre *country* – per favorire e stimolare l’attività *pro bono* da parte di altre Funzioni

FASE 2      Diffusione del *know-how* acquisito al fine di diffondere il modello anche in altre aziende, in un’ottica di *stewardship*

## 6. Vantaggi e benefici

### 6.1 I vantaggi per l’azienda promotrice del programma *pro bono*

Le attività di *pro bono* legale in azienda possono portare molteplici benefici, sia per il singolo legale partecipante, che per l’intero organismo aziendale. L’azienda può, infatti, beneficiare dell’attività *pro bono* prima di tutto nell’alveo del bilancio di sostenibilità: un breve cenno a cosa si possa intendere per sostenibilità e responsabilità sociale può essere, dunque, utile ai fini del presente elaborato.

Nel 1987 Gro Harlem Brundtland, presidente della Commissione mondiale su Ambiente e Sviluppo (*World Commission on Environment and Development*, “WCED”) presenta il rapporto «Our common future» definendo lo sviluppo sostenibile<sup>18</sup> come “*quello sviluppo che consente alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri*”.

Per la prima volta si introduce in contesti politici e sociali un concetto rivoluzionario, che mira a uno sviluppo sociale che permetta alle generazioni presenti ma anche future di soddisfare i propri bisogni. Tale concetto, ripreso in numerosi documenti programmatici nel corso degli anni ‘90 del secolo scorso, è entrato anche nel modo *corporate*.

---

<sup>18</sup> Per maggiori approfondimenti: <https://www.are.admin.ch/are/it/home/media-e-pubblicazioni/pubblicazioni/sviluppo-sostenibile/brundtland-report.html>

In tal senso, la **CSR** (*Corporate Social Responsibility*), in italiano RSI Responsabilità Sociale d'Impresa, è **subentrata formalmente nell'agenda dell'Unione Europea** a partire dal Consiglio Europeo di Lisbona del marzo 2000, dove è stata considerata **come uno degli strumenti strategici per realizzare una società più competitiva e socialmente coesa e per modernizzare e rafforzare il modello sociale europeo**. Nel **Libro Verde della Commissione Europea**<sup>19</sup>, edito nel 2001, la responsabilità sociale è definita come: "*L'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali e ambientali delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei rapporti con le parti interessate*".

La CSR va oltre il rispetto delle prescrizioni di legge e individua pratiche e comportamenti che un'impresa adotta su base volontaria, nella convinzione di ottenere dei risultati che possano arrecare benefici e vantaggi a se stessa e al contesto in cui opera. Particolare attenzione viene prestata ai rapporti con i propri portatori d'interesse (*stakeholders*): collaboratori, fornitori, clienti, partner, comunità e istituzioni locali, realizzando nei loro confronti azioni concrete. Ciò si traduce nell'**adozione di una politica aziendale che sappia conciliare gli obiettivi economici con quelli sociali e ambientali del territorio di riferimento, in un'ottica di sostenibilità futura**.

In particolare, dunque, l'attività di volontariato legale *pro bono* può e deve essere inquadrata nell'alveo della responsabilità sociale, potenziandone le possibilità e i vantaggi. In tal senso, il principale beneficio che l'azienda può ottenere è l'impatto che l'attività *pro bono* ha sul **Bilancio di Sostenibilità**.

L'Unione europea nel Libro verde della Commissione (2001) definisce il Bilancio di Sostenibilità come: "*L'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate*" e i vantaggi nell'implementazione di tale documento si traducono in una migliore visibilità e maggiore affidabilità per gli interlocutori esterni.

Nello specifico, l'adozione di un programma di volontariato *pro bono* nei dipartimenti legali d'azienda potrebbe incrementare il valore dell'operato di Enel, incidendo positivamente sui contesti ambientali e sociali in cui opera l'azienda.

Gli impegni presi nell'ambito della CSR comportano, infatti, per l'impresa una **Green Reputation più solida**, autorevole e credibile nel tempo. **Comunicare agli *stakeholders*, interni ed esterni, quali sono le azioni sostenibili attuate dalla azienda e volte al miglioramento dell'impatto ambientale e sociale migliorano la sua reputazione**.

Ancor più nello specifico, sul profilo dell'*accountability* e con riferimento al contesto normativo italiano, nell'ambito del bilancio di sostenibilità il d.lgs. 254/2016, all'art. 3, richiama cinque ambiti di rendicontazione:

---

<sup>19</sup> Per la consultazione del libro verde della Commissione Europea 2001, consultare il seguente link: [https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/deve/20020122/com\(2001\)366\\_it.pdf](https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/deve/20020122/com(2001)366_it.pdf)

- a) l'utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili, e l'impiego di risorse idriche;
- b) le emissioni di gas a effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera;
- c) l'impatto, ove possibile sulla base di ipotesi o scenari realistici anche a medio termine, sull'ambiente nonché sulla salute e la sicurezza, associato ai fattori di rischio di cui al comma 1, lettera c), o ad altri rilevanti fattori di rischio ambientale e sanitario;
- d) aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, incluse le azioni poste in essere per garantire la parità di genere, le misure volte ad attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia, e le modalità con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali;
- e) rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenirne le violazioni, nonché le azioni poste in essere per impedire atteggiamenti e azioni comunque discriminatori; e
- f) lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine adottati.

**L'adozione di un programma *pro bono* nei dipartimenti legali d'azienda può impattare il bilancio di sostenibilità nei punti *sub d)* ed *e)* dell'art. 3 del d.lgs. 254/2016, integrando la dichiarazione non finanziaria e implementando gli aspetti reputazionali dell'azienda.**

## **6.2. I vantaggi per la comunità**

Aldilà, in ogni caso, degli aspetti positivi per l'azienda legati all'adozione e implementazione del bilancio di sostenibilità con le attività di cui trattasi, l'elemento maggiormente rilevante è sicuramente un altro: *rinforzare la relazione con le comunità locali e globali*. Infatti, le relazioni responsabili con le comunità costituiscono un pilastro della strategia aziendale, in quanto guardare proattivamente ai bisogni e alle priorità della società premette di cogliere nuove sfide e di ridefinire un modello di *business* sempre più competitivo, sviluppando nuove strategie di creazione di valore condiviso.

**Un programma di *in-house pro bono*, direttamente e concretamente legato al sociale può contribuire sensibilmente allo sviluppo e alla crescita sociale e al tempo stesso influire sulla percezione che l'utente finale ha dell'azienda.**

Il programma andrebbe ad aggiungersi alle specifiche iniziative volte a favorire l'accesso all'energia, a contrastare la povertà energetica e a promuovere progetti di inclusione sociale per le categorie più deboli della popolazione.



Inoltre, la conoscenza delle specificità locali e l'ascolto costante delle esigenze della comunità sono elementi fondamentali che permettono di sviluppare una mappatura quanto più completa possibile dei potenziali impatti positivi, ma anche di quelli negativi, che l'attività svolta dall'azienda ha sulle comunità in cui è presente con i propri impianti.

In tal modo si possono definire al meglio i progetti di *business* e di sostenibilità avendo pieno rispetto per l'ambiente circostante, inteso non solo in senso *naturalistico*, ma anche *sociale*.

### 6.3 I vantaggi per il legale *in-house*

Il *pro bono* costituisce, dunque, un **fattore positivo** per l'azienda ma, in modo trasversale e diretto, **anche per le persone che la costituiscono**. Il legale d'azienda che partecipa al programma *pro bono*, infatti, cresce non solo professionalmente, ma anche e soprattutto umanamente, e ciò per diversi motivi. In primo luogo, per la particolare etica morale sottesa al programma di volontariato *pro bono*: la presenza sul territorio, l'implementazione della sostenibilità d'azienda e di conseguenza la reputazione della stessa, passa per un maggior e sempre più profondo attaccamento del legale all'azienda d'appartenenza. In secondo luogo, da un punto di vista professionale, soprattutto quando la proposta di implementazione concreta del programma *pro bono* passa per una collaborazione con studi legali esterni, il legale d'azienda potrà conoscere nuove realtà professionali e nuove materie da approfondire. In terzo luogo, da un punto di vista umano, il legale d'azienda che potrà misurarsi con particolari realtà di territori a rischio, con violazioni di diritti civili o umani, interfacciandosi anche con ONGs che potranno configurarsi come "collettori" di domande relative al *pro bono* così come già ampiamente descritto, non può che comportare un'**esperienza decisiva per lo sviluppo umano del legale d'azienda**. Quest'ultimo potrà conoscere anche una realtà diversa rispetto a quella tipica *corporate*, misurandosi con la complessità del territorio e delle realtà che in tale ambito operano a stretto contatto con la società civile.

L'adozione di un programma *pro bono* potrà anche coinvolgere **legali d'azienda in quiescenza**, permettendo a questi ultimi di poter continuare il proprio lavoro, in modo volontario, per il **beneficio delle comunità**. L'apertura dell'attività *pro bono* anche a soggetti in quiescenza non può che essere considerato un altro aspetto positivo per l'azienda, le comunità che vivono sul territorio e, soprattutto, per i legali. **La possibilità di svolgere un ruolo sociale, attraverso il proprio lavoro, anche quando si è in quiescenza, costituisce una modalità per il legale di continuare a dare il proprio contributo alla società mantenendo vitale, con una nuova motivazione ed in un rinnovato contesto, il legame con l'azienda presso la quale ha operato, e per l'azienda di mettere ancora una**

**volta a disposizione delle comunità tutte le proprie risorse, realizzando un benefico effetto “sinergico” per una finalità “sostenibile”, tra legali che attualmente operano in azienda e quelli in quiescenza.**

In conclusione, dunque, l’adozione di un programma *pro bono* nei dipartimenti legali d’azienda può comportare numerosi benefici all’azienda, ma l’aspetto maggiormente positivo da segnalare è **l’esperienza umana e professionale** che il legale dipendente d’azienda può trovarsi ad affrontare. Abituati, infatti, per loro stessa natura a interfacciarsi con questioni strettamente legate alla vita di un’azienda, spesso dimenticano quanto importante può essere anche il loro contributo per la **salvaguardia della vita civile**. In un mondo, dunque, sempre più attento alla tutela dei diritti civili, politici e sociali, **anche il legale d’azienda può e deve giocare il proprio ruolo**: non solo per il tramite delle funzioni di *compliance* della propria azienda, ma anche più direttamente nel rapporto con il territorio, puntando ad aumentare la consapevolezza delle funzioni e delle abilità del dipendente, e costituire uno strumento, anche per la società civile, di puntare alla **sostenibilità sociale e umana del proprio operato**.

## Bibliografia

- G. MACRÌ, *Difesa d'ufficio e gratuito patrocinio. Aspetti sociologici e giuridici*, in *L'altro diritto*, Pacini ed., 2003.
- V. MAGLIONE, *Per l'assistenza legale gratuita una rete di 500 avvocati ed enti*, in *ilsole24ore*, 5 novembre 2019
- A. Ranalli, *La sostenibilità si fa largo negli studi legali italiani*, in *Italia Oggi*, n. 272, 2019.
- M. SORBI, *La giustizia degli ultimi*, in *Il Giornale*, 25 gennaio 2021
- DLA PIPER & ACC (Association of Corporate Counsel Hong Kong), *pro bono Legal Work in Hong Kong, A guide for in-house counsel*, 2018, [www.dlapiper.com](http://www.dlapiper.com)
- M. COIR, *Pro Bono and Access to Justice in America – A Few Historical Markers*, *Michigan Bar Journal*, 2011, <https://www.michbar.org/file/journal/pdf/pdf4article1916.pdf>
- A. PADILLA-RIVERA, S. RUSSO-GARRIDO, N. MERVEILLE, *Addressing the Social Aspects of a Circular Economy: A Systematic Literature Review*, 2020, 12, [www.mdpi.com/journal/sustainability](http://www.mdpi.com/journal/sustainability)
- CORPORATE PRO BONO (CPBO), *Multijurisdictional Practice in the U.S.: In-house Counsel Pro Bono*, 2019, <http://www.cpbo.org/wp-content/uploads/2019/03/MJP-Guide-2019-3.6.19.pdf>
- L. O'NEILL, WHITE & CASE LLP, *Pro Bono in the United States*, Thomson Reuters Foundation, 2015, <https://news.trust.org/item/20150522111741-j3r8i/>
- F.A. GORIA, *Avvocazia dei poveri, Avvocatura dei poveri, Gratuito patrocinio: la tutela processuale dell'indigente dall'Unità ad oggi*, [http://www.storiadeldiritto.org/uploads/5/9/4/8/5948821/goria\\_avv\\_poveri.pdf](http://www.storiadeldiritto.org/uploads/5/9/4/8/5948821/goria_avv_poveri.pdf)